



Provincia di Viterbo

AMMINISTRATIVO

e-mail: f.fainelli@provincia.vt.it

**Proposta n. 1694
del 07/08/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria

Alessandro Gioia

Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Fainelli

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente del Settore
quale centro di responsabilita'
in data 10/08/2018

- D'ordine il funzionario delegato:
dr.ssa Anna Rita Ceccarini
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1694 del 10/08/2018

Oggetto: "Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2018 ai sensi dell'art 26 del CCNL 23/12/1999 - area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali.

IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alessandro Gioia e dal responsabile del procedimento Dott. Franco Fainelli;

Vista la deliberazione Consiglio Provinciale n. 26 del 22/06/2018 con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020;

PREMESSO CHE:

- il comma 3° bis dell'art. 40 del D.lgs n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 26 del CCNL 23.12.1999 - area della Dirigenza Regioni Autonomie Locali , prevede le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza;
- il comma 3 del medesimo articolo disciplina l'incremento delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali conseguenti all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti così come determinato nell'ente con Delibera G.P. 559/2004) ;
- il medesimo CCNL all'art. 27 contiene le modalità di determinazioni dei valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- Il medesimo CCNL all'art. 28 prevede che al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%;
- l'art.9 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 (successivamente estesa fino al 2014 dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti") il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti dagli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni derivanti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo restando quanto previsto comma 21, 3° e 4° periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal co. 17, 2° periodo e dall'art.8, co.14";
- art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.122, a mente del quale: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
- la proroga di dette disposizioni al 31 dic 2014 sono disposte dall'art l'1, comma 1, lett. a), D.P.R.

4 settembre 2013, n. 122

- Il predetto comma 2 bis è stato modificato dall'art. 1, comma 254, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come segue “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;
- Vista la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato secondo cui a partire dal 2015 le risorse destinate al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo 2014. Al risultato ottenuto va apportata una riduzione pari alle decurtazioni operate durante la previgente formulazione della norma, derivanti dalla riconduzione del fondo al tetto massimo del 2010 e dalla diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio

RICHIAMATI

- CCNL - quadriennio normativo 1994-1995 e biennio economico 1994-1995 - sottoscritto il 10.4.1996;
- CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 27.2.1997; CCNL - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 sottoscritto il 22.12.1999;
- CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 12.2.2002; CCNL - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 22.2.2006;
- CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 14.5.2007; CCNL - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 - sottoscritto il 22.2.2010; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 3 agosto 2010;
- Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza del 25.11.1998;

CONSIDERATO che la costituzione delle risorse decentrate per il finanziamento della Retribuzione di posizione e di risultato anno 2018, non ha subito incrementi che possano dare adito o far presupporre interventi di natura discrezionale da parte del responsabile;

PRESO ATTO che la costituzione delle risorse decentrate per il finanziamento della Retribuzione di posizione e di risultato, stante la natura tecnica e non discrezionale dell'atto, è demandata alla competenza del Dirigente del Settore Amministrativo;

CONSIDERATO che l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 1, art. 54, del D.lgs. n. 150/2009, prevede che gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa:

- nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale;
- nei limiti dei parametri di virtuosità fissata per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;
- nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- nei limiti annuali fissati dal citato comma 2 bis dell'art 9 del D.L 78/2010;

DATO ATTO

- che la Sezione Piemonte della Corte dei Conti con riferimento all'applicazione dell'articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001, con delibera n. 59/2013/SRCPIE/PAR in data 29.03.2013, affermava che “la discrezionalità dell'amministrazione nell'attribuzione delle risorse aggiuntive, deve essere improntata a criteri prudenziali, previa verifica della compatibilità con la sana gestione finanziaria dell'ente stesso, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa per il personale costituiscono profili imprescindibili, essendo principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 199, secondo comma, della Costituzione”;
- che la Corte nella citata delibera ha precisato che “gli enti pubblici locali, nella deliberazione e

successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale, tant'è che in caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, la legge pone l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva e che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (art. 40 co. 3 quinquies D.Lgs 165/2001)", concludendo che "lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate" e che " per la verifica del rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa decentrata, occorre aver riguardo all'esercizio precedente, nonché all'esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse";

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26, in data 22/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del D.lgs. 267/2000, corredato del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- VISTE le riduzioni da apportare al fondo in questione, previste dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, pari all'importo consolidato 2010-2014 (riduzione delle risorse stabili proporzionalmente pari alla riduzione del personale dipendente nello stesso periodo, mentre le risorse variabili in assenza dell'incremento di cui sopra non sono soggette alle previsioni del citato all'art 9 comma 2 bis);

- VISTO l'articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016, che reintroduce, nel 2016, di nuovo un vincolo sull'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale amministrativo, anche di livello dirigenziale, che non potrà superare l'importo corrispondente del 2015 e dovrà essere ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio;

- PRESO ATTO del parere del 09/06/2017 n. 183 espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia in ordine alle riduzioni del fondo relativamente al personale cessato, trasferito o considerato soprannumerario;

- VISTO il Dlgs n. 74 del 25 maggio 2017, recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124", relativamente alla valutazione della performance dei dipendenti pubblici.

- VISTO l'articolo 23, comma 2 del Dlgs n. 75 del 25 maggio 2017, il quale stabilisce che il limite complessivo delle risorse destinate al salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

- RILEVATO CHE, a decorrere dalla sopra citata data, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Dlgs n. 75 del 25 maggio 2017, è abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 (riduzione delle risorse stabili proporzionalmente pari alla riduzione del personale dipendente).

- ATTESO COME risulti pertanto, per l'anno 2018:

costituzione Fondo	2016	2017	2018
risorse stabili	€ 254.195,18	€ 254.195,18	€ 254.195,18

Risorse variabili			
RIA cessati	€ 6.562,01	€ 8.751,60	€ 8.751,60
incremento risorse art 26 comma 3			
decurtazione consolidata (29,41%)	-€ 76.693,29	-€ 76.693,29	-€ 76.693,29
Decurtazioni fondo parte fissa	-€ 53.212,00	-€ 53.212,00	-€ 53.212,00
totale Fondo	€ 133.041,00	€ 133.041,00	€ 133.041,00

In adempimento degli obblighi di cui l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di costituire per € 133.041,00, oltre agli oneri di legge, in base alle motivazioni espresse in narrativa, il Fondo per la Retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2018 ai sensi degli artt. 26 del CCNL area II Regioni e Autonomie Locali del 23/12/1999 (allegato TABELLA A) parte integrante del presente atto;

2) dare atto che:

- il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa di personale;

- le risorse relative al salario accessorio della dirigenza trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, in particolare:

descrizione CAP

IRAP SAL.ACCESS. DIRIGENTI 105528

RETRIBUZIONE POS. DIRIGENTI DISP.AM. 115214

ONERIPREV. ASS.VI CARICO ENTE SAL.DIRIG. 115215

INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI T.INDTERM 115292

- Di provvedere, ai relativi impegni che si renderanno necessari, con successivo atto;

-

- di trasmettere il presente atto al Presidente della Delegazione Trattante, alla RSU e alle OO.SS. legittimate a partecipare alle relative trattative..

- Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE
DIR FRANCO FAINELLI